



Comune di Martellago

Città metropolitana di Venezia

CF 82003170279

PI 00809670276

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 142 DEL 20/12/2024

OGGETTO:	MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTI DEI LIQUAMI ZOOTECNICI – PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025
----------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- gli impianti di riscaldamento, il traffico veicolare e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed in particolare della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" recepita dall'Italia con il D.Lgs. 155/2010 evidenzia che ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare ed attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che la Regione Veneto:

- in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto che:

- in data 23/09/2024 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;
- in data 24/09/2024 si è svolta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), che ha anche illustrato lo stato dell'arte delle ordinanze e la proposta di calendario domeniche ecologiche;
- il Comune di Martellago fa parte dell'Agglomerato di Venezia-IT0508, come individuato dalla zonizzazione della qualità dell'aria approvata Con DGRV 1855 del 29 dicembre 2020;

- in base a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate dal 1 ottobre al 30 aprile.

- la definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata: Parco Bissuola- Venezia è la seguente:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.	

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021;

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso, attuare le misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale;

Ritenuto di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso;

Richiamati:

- il D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per al climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005 in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della LR n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- l'art. 50 del D.Lgs.n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

- 1) Le seguenti limitazioni per l'esercizio degli impianti termici, per le combustioni all'aperto e per lo spandimento dei liquami zootecnici, con le modalità e nei periodi indicati nelle tabelle sottostanti:

1. IMPIANTI TERMICI

Ambito di applicazione: intero territorio comunale		
Limitazioni dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto		
Livello di allerta	limitazione	Durata temporale
Nessuna allerta VERDE	Limitazioni di temperatura: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali); Divieto: di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle. Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 dicembre dal lunedì alla domenica
Livello di allerta 1 ARANCIO	Limitazioni temperatura: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali); Divieto: di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle. Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 dicembre dal lunedì alla domenica
Livello di allerta 2 ROSSO	Limitazione temperatura: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali); Divieto: di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle. Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 dicembre dal lunedì alla domenica
	Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose	In concomitanza con le limitazioni

2. COMBUSTIONI e SPANDIMENTI ZOOTECNICI

Ambito di applicazione: intero territorio comunale

Divieti di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza

Livello di allerta	limitazione	Durata temporale
Nessuna allerta VERDE	Tipologia: abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali	Divieto combustioni: dal 1 gennaio al 30 aprile

	<p>Divieto: di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo n. 152/2006.</p> <p>Deroghe: La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali</p>	e dal 1 ottobre al 31 dicembre
<p>Livello di allerta 1 ARANCIO</p>	<p>Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p>Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>Divieto: di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p>Deroghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale.</p> <p>Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 dicembre</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 31 dicembre</p>
<p>Livello di allerta 2 ROSSO</p>	<p>Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p>Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>Divieto: di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p>Deroghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale</p> <p>Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 dicembre</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 31 dicembre</p>
	<p>Obbligo: di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore</p> <p>Deroga: Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati</p>	Continua
	Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici	In concomitanza con le limitazioni

- 2) Le limitazioni sopra elencate si applicano nell'ambito delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021, dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025;

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del D.Lgs n. 152/2006).

INVITA

- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;

- le attività commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico;
- di revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. n. 689/1981.

DISPONE INOLTRE CHE

il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso. che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese;
- Stazione dei Carabinieri di Martellago;
- USSL competente per territorio;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Regione del Veneto;
- Città Metropolitana di Venezia.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

ORDINA

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Martellago

IL SINDACO

Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.